



# Istituto Tecnico Industriale Statale “Q. Sella”

SEDE CENTRALE - VIA F.lli ROSSELLI, 2 TEL. 015 85.56.811 FAX 015 85.56.870

PEO: BITF01000Q@istruzione.it PEC: BITF01000Q@pec.istruzione.it

C. F. 81024080020 Web: www.itis.biella.it

SUCCURSALE CITTÀ DEGLI STUDI C.so G. PELLA, 4 - BIELLA TEL. 015 40.32.13 FAX 015 40.17.20

Organizzazione con sistema di gestione certificato da CERTIQUALITY secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015  
Certificato numero 1167 QM settore Ea34



## REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

rev.0 del 24/03/2026

### Indice generale

Art.1 – Normativa di riferimento.....	2
Art.2 – Definizioni.....	2
Art.3 – Principi di utilizzo della IA.....	2
Art.4 – Obiettivi e finalità.....	2
Art.5 – Formazione sull'uso consapevole dell'IA.....	3
Art.6 – Uso di strumenti di IA per attività istituzionali.....	3
Art.7 – Uso di strumenti di IA da parte dei Docenti.....	3
Art.8 – Uso di strumenti di IA da parte degli studenti.....	4
Art. 9 – Uso non appropriato di strumenti di IA da parte degli studenti.....	4
Art. 10 – Divieti.....	4
Art. 11 – Sanzioni.....	5
Art. 12 – Disposizioni finali.....	5

## Art. 1 – Normativa di riferimento

La normativa di riferimento del presente regolamento è costituita da:

- a. Il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (AI Act);
- b. la Legge 19 settembre 2025, n. 132;
- c. il D.M. 166/2025 recante le Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'uso dell'Intelligenza Artificiale nelle scuole;
- d. il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- e. il Regolamento d'Istituto di cui il presente regolamento costituisce parte.

## Art. 2 – Definizioni

Le terminologie specifiche utilizzate nel presente regolamento sono:

- a. **Intelligenza Artificiale (IA):** un sistema di machine-learning progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali, produrre testi di vario tipo, realizzare immagini e video;
- b. **Agente (AI Agent):** un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico;
- c. **Strumenti di IA:** programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della Scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a. e b. del presente articolo;
- d. **Sistema di IA ad alto rischio:** sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento (UE) 2024/1689.

## Art. 3 – Principi di utilizzo della IA

L'introduzione dell'IA nel nostro Istituto è basata su una serie di principi di riferimento, in coerenza con i valori costituzionali, la normativa, le indicazioni del Ministero ed il PTOF:

- a. **centralità della persona:** l'IA deve supportare lo sviluppo ed il benessere della persona e deve sempre garantirne il ruolo centrale e insostituibile nel governo dei sistemi;
- b. **equità e inclusione:** l'IA deve promuovere l'equità, garantendo che tutti abbiano pari accesso alle opportunità, evitando l'insorgere di pregiudizi o distorsioni (*bias*) e prevenendo trattamenti non equi;
- c. **tutela dei diritti e della privacy:** l'utilizzo deve rispettare il diritto alla protezione dei dati personali, alla riservatezza e alla non discriminazione, operando secondo i principi di privacy by design e privacy by default;
- d. **innovazione etica e responsabile:** l'IA deve sempre essere usata in modo trasparente, consapevole e spiegabile, senza sostituire le pratiche educative fondamentali;
- e. **approccio critico:** L'uso diretto degli strumenti di IA deve essere sempre guidato e filtrato dall'analisi critica di quanto prodotto. Si devono sempre analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti generate. L'IA deve promuovere il pensiero critico e creativo, senza sostituirsi all'impegno e alla riflessione individuale.

## Art. 4 – Obiettivi e finalità

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno lo scopo di regolamentare l'utilizzo degli strumenti di IA nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento di Istituto. Le finalità principali sono:

- a. tutelare la privacy e la sicurezza dei dati personali;
- b. definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
- c. promuovere la formazione di personale e studenti per un uso consapevole e responsabile
- d. prevenire rischi legati a manipolazione, plagio, disinformazione e pregiudizi algoritmici (*bias*)

2. Il presente regolamento è rivolto agli studenti dell'Istituto ed a tutto il personale scolastico in servizio.

#### **Art. 5 – Formazione sull'uso consapevole dell'IA**

1. L'Istituto promuove percorsi di formazione rivolti al personale ed agli studenti per un uso responsabile e consapevole dell'IA secondo i principi e gli obiettivi delineati negli artt. 3 e 4 del presente regolamento.
2. I Docenti delle discipline informatiche trattano l'IA durante le normali attività didattiche non solo a livello di conoscenza ma anche di utilizzo pratico, al fine di promuovere l'acquisizione di reali competenze.
3. Nella formazione, un'attenzione particolare viene data all'etica di utilizzo dell'IA e alla prevenzione di plagio e abusi.

#### **Art. 6 – Uso di strumenti di IA per attività istituzionali**

1. Gli strumenti di IA se ben utilizzata può costituire un efficiente strumento per ottimizzare e velocizzare i processi ed i compiti amministrativi ripetitivi e standardizzabili, come l'organizzazione delle richieste tramite chatbot o la gestione delle comunicazioni periodiche.
2. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali di produzione di atti e documenti deve rispettare la normativa in vigore e le disposizioni dell'Istituto a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica nonché dei principi espressi nel presente regolamento.
3. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.
4. L'utilizzo di agenti (AI Agent) deve essere espressamente autorizzato dal Dirigente scolastico e, in ogni caso, deve prevedere la supervisione umana delle azioni che tali strumenti potrebbero intraprendere.
5. È vietato l'uso dell'IA per decisioni automatizzate con conseguenze dirette su studenti o personale senza supervisione umana.
6. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
7. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alla persona fisica anche nel caso in cui questa si sia avvalsa del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

#### **Art. 7 – Uso di strumenti di IA da parte dei Docenti**

1. I Docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto della didattica, per personalizzare l'insegnamento o elaborare materiali didattici, senza mai sostituire la propria valutazione critica. È vietato l'uso dell'IA per correzioni automatizzate senza supervisione.
2. L'uso degli strumenti di IA da parte dei Docenti deve:
  - a. rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni dell'Istituto per la tutela della privacy;
  - b. tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti;
  - c. essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
3. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo che non siano approvati secondo le procedure previste per l'adozione dei libri di testo.
4. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) 2024/1689 è consentito solo nei limiti e con le procedure previste dal medesimo Regolamento e dalle Linee guida di cui al D.M. 166/2025. Tale utilizzo deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.
5. L'utilizzo di agenti (AI Agent) deve essere espressamente autorizzato dal Dirigente scolastico e, in ogni caso, deve prevedere la supervisione umana delle azioni che tali strumenti potrebbero intraprendere.
6. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
7. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alla persona fisica anche nel caso in cui questa si sia avvalsa del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

### **Art. 8 – Uso di strumenti di IA da parte degli studenti**

1. L'IA può integrare l'operato degli studenti ma in nessun caso deve sostituire la loro produzione originale, il loro ragionamento e la loro acquisizione delle competenze.
2. L'utilizzo diretto da parte degli studenti degli strumenti di IA deve rispettare:
  - a. le disposizioni della normativa vigente;
  - b. le disposizioni dell'Istituto per la tutela della privacy;
  - c. le disposizioni dell'Istituto per la sicurezza dei dati del sistema informatico dell'Istituto, anche quando l'utilizzo avviene al di fuori dei locali scolastici;
  - d. le disposizioni contenute nel presente regolamento;
  - e. i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi;
3. La produzione di materiali a fini didattici con l'utilizzo dell'IA deve avvenire entro le modalità stabilite dal Docente.
4. Lo studente è formalmente tenuto a comunicare al Docente se e in quali modalità ha utilizzato l'IA per la realizzazione di materiali ai fini didattici e in nessun caso deve appropriarsi di prodotti realizzati con l'IA spacciandoli per propri.
5. Lo studente è responsabile dei materiali didattici prodotti mediante IA ed in modo particolare eventuali azioni di plagio e di falsificazione.
6. Nel caso di utilizzo autorizzato dell'IA entro lavori di gruppo:
  - a. l'uso dell'IA deve essere concordato con il Docente e i membri del gruppo;
  - b. Il contributo dell'IA deve essere equamente distribuito;
  - c. Tutti i membri del gruppo sono responsabili dell'uso appropriato dell'IA.
7. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
8. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alla persona fisica anche nel caso in cui questa si sia avvalsa del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
9. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori dai locali dell'Istituto.

### **Art. 9 – Uso non appropriato di strumenti di IA da parte degli studenti**

Date le specificità dell'IA e del potenziale utilizzo non consono da parte degli studenti si ritiene opportuno fornire una serie di casistiche, non esaustive, di uso non appropriato dell'IA:

- a. utilizzare l'IA senza il permesso del Docente;
- b. completare in parte o interamente una verifica in classe o un compito a casa con l'IA;
- c. non rivedere e verificare le risposte dell'IA per poter individuare errori o imprecisioni;
- e. non modificare l'output dell'IA in modo che rifletta le conoscenze e le modalità di interazione dello studente;
- f. non citare l'uso dell'IA negli elaborati;

### **Art. 10 – Divieti**

1. È vietato l'utilizzo di sistemi di IA per:
  - a. la categorizzazione biometrica basata su attributi o caratteristiche sensibili;
  - b. il riconoscimento delle emozioni degli studenti o del personale;
  - c. la valutazione automatizzata dei risultati dell'apprendimento senza supervisione umana;
  - d. qualsiasi altro utilizzo classificato ad alto rischio dall'Allegato III del Regolamento (UE) 2024/1689, salvo specifica autorizzazione del Dirigente scolastico nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
2. È vietata la diffusione di deep fake o contenuti generati dall'IA che possano ledere la dignità, la reputazione o i diritti di terzi.

**Art. 11 – Sanzioni**

1. Le violazioni del presente regolamento da parte degli studenti sono sanzionate secondo quanto previsto dal regolamento disciplinare.
2. Le violazioni da parte del personale scolastico sono soggette alle norme disciplinari previste dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi di lavoro.

**Art. 12 Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento d'Istituto.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente.
3. Il presente regolamento non annulla, modifica o sostituisce, in tutto o in parte, la normativa vigente ad esso sovraordinata. Ove un articolo, un comma o comunque una o più parti del presente regolamento siano in contrasto con la normativa vigente, queste parti si considerano annullate e non producono effetti.
4. Resta sempre salvo il diritto dell'amministrazione ad esercitare azioni in autotutela per il proprio operato.
5. Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione degli organi collegiali competenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tiziano Badà

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93